

del 17 marzo 1860, concernente i privilegi e le ipoteche, rimane in ogni sua parte ed in ogni effetto sospesa. »

MAGNANI. L'opinione che ha esternata adesso l'onorevole Menichetti è precisamente l'opinione ch'io ho sostenuto nella Commissione presso a' miei onorevoli compagni; non ha prevalso, e questo mi ha lasciato nella minorità; però io sono sempre fermo e convinto che il miglior partito più conveniente e più prudente oggi sia quello di sospendere la esecuzione della legge 17 marzo 1860.

Questa è una legge transitoria che assegna termini, ne prolunga alcuni per determinare le prescrizioni, ne decurta altri per il tempo successivo alla pubblicazione della legge, e lascia tutto in via; per quanto io l'abbia esaminata non ritrovo nella legge un diritto acquisito che possa essere veramente avvenuto in questi tre mesi dacchè è stata pubblicata la legge.

D'altronde è ben naturale che, dovendo venir presto pubblicato il nuovo Codice, questo venga accompagnato da una legge transitoria, la quale ordinerà le cose quali convengono, secondo che troverà lo stato della legislazione ipotecaria in Toscana.

Se noi facciamo ora una legge transitoria che modifichi o prolunghi od abbrevii i termini, che sospenda o interrompa le prescrizioni (si va ad un anno), verrà il Codice con una nuova legge transitoria, e si troverà un transitorio che non sarà confacente, non combacerà colle disposizioni del nuovo Codice, e allora bisognerà che questo transitorio sia riformato, chè molte disposizioni rimarranno inutili o da rifarsi.

Come dico, diritti acquisiti non ne veggo; che, se qualcuno in questi tre mesi avrà presentato ai conservatori delle ipoteche degli atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche in corso, questi fatti starebbero sempre a qualunque effetto, qualunque legge sopravvenisse; ma ripeto che veramente di diritti acquisiti, che si possa dire che rimarrebbero compromessi per la sospensione della legge vigente, io non ne scorgo alcuno.

Per questi motivi io sto fermo nella mia opinione, che venga sospendere la discussione della presente legge fino al sopravvenire del nuovo Codice, accompagnato come sarà da legge transitoria, la quale darà le norme convenienti e quali il nuovo Codice richiederà.

Questa opinione, che ho espresso, non è, com'è stato detto, la via più comoda, ma la credo più conveniente per risparmiare maggior imbarazzo, poichè non veggo necessità che si facciano intanto delle operazioni transitorie per poi doverle riformare.

Non vi è niente d'ingiusto per le osservazioni che ho accennato, perchè per me non posso conoscere diritti acquisiti in questo frattempo da che la legge del 17 marzo fu pubblicata fino ad oggi.

CASSINIS, ministro per la grazia e giustizia. I Toscani che siedono in questa Camera meglio di me potranno dire le ragioni per le quali si è fatta la legge del 17 marzo, e come importi che la medesima, salve le modificazioni che formano oggetto del disegno su cui venne aperta la discussione, abbia il suo effetto.

Ad ogni modo però crederei mancare al debito mio se non esponessi brevemente alcune considerazioni, le quali sono quelle appunto che mi hanno consigliato la presentazione di questo progetto.

Il Governo della Toscana colla legge del 17 marzo intese sostanzialmente a rialzare il credito immobiliare di quelle provincie, migliorando in qualche parte il sistema ipotecario colà vigente.

Molte fasi il sistema ipotecario aveva subito colà ed anteriormente al 1° maggio 1808, giorno in cui venne posto in attività il Codice Napoleone, e dopo il 15 novembre 1814, epoca della restaurazione della casa di Lorena, e dopo il 2 maggio 1856 e il 7 gennaio 1858, epoche queste di leggi e disposizioni relative alle ipoteche.

Pertanto, le iscrizioni che si erano prese in questo tempo, abbenchè perente, abbenchè più non accompagnate dall'ipoteca, onde ebbero origine, tutte però materialmente esistono sopra quei registri. E qual mole sia cotesta, ove si rifletta al tempo a cui ho accennato, ognuno ben lo scorge.

Or bene, quando si tratta di purgare questi stabili dovendosi ricorrere a queste iscrizioni (imperocchè quelle leggi prescrivono che siano i giudizi significati a tutti i creditori iscritti), ognun vede qual dispendio e di tempo e di danaro e di cure ciò porti, e come tante volte avvenga, trattandosi di piccoli fondi, che, quando si viene a distribuire il prezzo delle fatte espropriazioni, già il danaro sia consumato dalle spese che si sono dovute fare.

La legge del 17 marzo presenta nella sua esecuzione varie difficoltà pratiche e razionali, segnatamente poi in quanto con essa si facevano giudici i conservatori della sussistenza o non di certe determinate ipoteche.

Io non andrò qui, o signori, accennando ai diversi vizi, alle difficoltà diverse che nella esecuzione pratica si riconobbero in tal legge; ma ben posso argomentare che siano gravi, imperocchè da ogni parte della Toscana mi vennero preghiere e consigli onde io presentassi questo progetto, e facessi in modo che fosse sancito prima che il Parlamento si prorogasse.

Accennavano gli onorevoli preopinanti che il medesimo scopo si otterrà ove la legge del 17 marzo si sospendesse. Ciò vuol dire che si sospendono pure quei benefizi che con essa vennero introdotti.

Ora io dico, perchè col tempo possono aversi altri maggiori vantaggi, perchè il nuovo Codice sarà per portare altre modificazioni nel sistema ipotecario, perchè fra non molto si potrà provvedere a questo medesimo oggetto su cui discorriamo, vi ha forse una ragione per non fare ciò ora, e non procurare sin d'ora questo beneficio, come può veramente, o signori, dirsi tale il rialzare il credito immobiliare della Toscana? Io non posso persuadermene.

Questo progetto di legge contiene disposizioni di due sorta: altre sono di carattere permanente ed altre sono transitorie.

Ora, quanto a quelle permanenti, forse verranno a coordinarsi benissimo col nuovo Codice civile, imperocchè i progressi, da ogni parte vengano, quando hanno uno scopo unico e identico, finalmente s'incontrano e si rannodano. Le disposizioni transitorie sin d'ora cancellano, diremo, i difetti del passato, già sin d'ora liberano le proprietà dagli aggravi cui accennava.

Vero è che alla pubblicazione del Codice sono da farsi delle leggi transitorie; ma ognuno sa come queste leggi transitorie siano una necessità e non l'esplicazione di certi generali principii. Oltracciò, se questa legge nelle sue parti transitorie provvede già a ciò, più facile allora sarà il compito ulteriore.

Quindi o signori, io vi pregherei di non adottare il sistema della sospensione della proposta legge ora accennato dagli onorevoli preopinanti, e di passare alla discussione dei singoli articoli del presentatovi progetto.

MARE, relatore. La Commissione ha già indicato nel suo rapporto le ragioni per cui non credè potersi adottare il si-